

Il seguente statuto è redatto in forma maschile ma comprende anche il genere femminile.

STATUTO

GRUPPO DELLA SVIZZERA ITALIANA DEL FILM D'ANIMAZIONE (GSIFA)

I-NOME, SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITÀ

Articolo 1

Sotto la dicitura GRUPPO DELLA SVIZZERA ITALIANA DEL FILM D'ANIMAZIONE (GSIFA) è stato fondato un gruppo regionale della Svizzera Italiana del film d'animazione, sotto forma di Associazione, secondo l'ordinamento giuridico riconosciuto dal Codice Civile Svizzero (art.60 e seguenti).
L'associazione ha sede presso Omar El Araby, Via Segoma 28, 6826 Riva San Vitale.
La durata del Gruppo è illimitata.

Articolo 2

1. Nello spirito di un vasto movimento culturale nazionale e mondiale volto al progresso della produzione, della diffusione e della conoscenza dell'arte dell'animazione, questa associazione si propone di:

- a) stabilire un legame fra tutte le persone che, nel nostro paese e nel mondo si aprono all'arte dell'animazione, qualunque sia il suo utilizzo o il suo metodo di diffusione e che si interessano a titolo professionale (registi, animatori, produttori, amministratori, sceneggiatori, tecnici, disegnatori, decoratori, compositori, storici, critici, ecc....)
- b) contribuire alla promozione di soluzioni soddisfacenti ai problemi artistici, estetici, economici, tecnici o altro, con lo scambio e la messa in circolazione delle informazioni, delle opere e delle persone.
- c) informare gli organismi governativi e il pubblico dell'importanza dell'arte dell'animazione, nell'ottica di una valutazione più giusta di questa forma d'arte, in particolare con una migliore diffusione attraverso il paese e il mondo delle opere e delle informazioni.

2. Con questo scopo, il Gruppo della Svizzera Italiana del Film d'animazione:

- a) organizzerà riunioni, colloqui, conferenze e altre manifestazioni
- b) pubblicherà bollettini, opere, rapporti, documenti, riviste e altre pubblicazioni
- c) accorderà il suo appoggio ai Festival e a qualsiasi iniziativa in linea con i suoi principi e i suoi scopi
- d) favorirà lo scambio regionale, nazionale e internazionale degli autori

- e) farà in modo di abolire gli ostacoli alla libera circolazione delle opere di animazione e di stabilire delle relazioni regionali, nazionali e internazionali per raggiungere questo obiettivo
- f) introdurrà delle Commissioni al fine di perseguire alcuni dei suoi obiettivi specifici
- g) continuerà qualsiasi altra attività conforme alle decisioni dell'Assemblea Generale e del Comitato

II-MEMBRI DEL GRUPPO E LORO RESPONSABILITÀ

Articolo 3

Il Gruppo si compone delle seguenti categorie di membri:

1. Membri attivi

I membri attivi sono le persone che possono comprovare un'attività professionale legata al cinema d'animazione.

2. Membri passivi

I membri passivi sono le persone che si interessano al mondo del film d'animazione

3. Membri onorari

I membri onorari sono i membri attivi nell'associazione da più di 20 anni e che hanno raggiunto l'età della pensione. Essi sono esenti dal pagare la loro quota, ricevono tuttavia le medesime prestazioni dei membri attivi. Sono nominati dall'Assemblea Generale.

4. Membri in formazione

Le persone in formazione, che desiderano diventare membri del Gruppo, beneficiano di una riduzione del costo della quota, indipendentemente dal fatto che il loro istituto sia un membro istituzionale oppure no.

5. Membri istituzionali

I membri istituzionali sono delle scuole che, al loro interno, abbiano almeno un membro attivo nel corpo insegnanti («Referente») e degli allievi come membri in formazione al GSIFA e che paghino la loro quota.

Il Comitato fissa le prestazioni di cui beneficia ogni categoria dei membri.

Tutti i soci devono pagare una quota annuale. L'Assemblea Generale fissa, su proposta del Comitato, il costo delle quote corrispondenti ad ogni categoria di membri.

Una riduzione è accordata il primo anno alle persone che diventano membri attivi nello spazio di un anno dopo la fine della loro formazione.

Su presentazione di una richiesta giustificata, il Comitato può accordare una sospensione temporanea del pagamento delle quote.

Il comitato può offrire, per un periodo di un anno al massimo, delle prestazioni gratuite a dei non membri che hanno realizzato un film d'animazione.

Articolo 4

Non si fa nessuna distinzione di nazionalità tra i membri.

Articolo 5

Acquisizione dello stato di membro

Una persona che presenta domanda di affiliazione, o vorrebbe cambiare categoria di membro, deve sottostare alle condizioni stipulate negli statuti, in particolare all'art. 3

Una domanda di adesione in qualità di membro o di cambiamento di categoria di membro può essere depositata in qualsiasi momento presso il segretariato del Gruppo.

Il comitato esamina la legittimità della richiesta e informa i membri aventi diritto di voto.

Se, entro il termine di 14 giorni, nessun membro avente diritto di voto presenta opposizione motivata contro questa adesione, la domanda viene considerata accettata. In caso contrario, la decisione relativa alla domanda è presa durante l'Assemblea Generale seguente.

Articolo 6

Perdita dello stato di membro

Un socio lascia il Gruppo,

1. se, a un mese dalla scadenza dell'anno, inoltra per iscritto le sue dimissioni al Comitato
2. se non paga la quota annuale, malgrado i richiami
3. su decisione dell'Assemblea Generale

Il Comitato ha il diritto di escludere un socio, se il suo comportamento va contro gli interessi del Gruppo. La persona esclusa dispone del diritto di ricorso, che deve notificare per iscritto entro un mese all'Assemblea Generale. In caso di ricorso l'affiliazione è sospesa fino alla seguente Assemblea Generale.

Articolo 7

Responsabilità

Gli impegni del Gruppo sono garantiti dai mezzi propri. La responsabilità personale dei soci è esclusa.

III - FINANZE

Articolo 8

Risorse

Le risorse del Gruppo sono costituite da:

1. donazioni, sovvenzioni, lasciti
2. quote dei membri
3. ricavo dalle proprie attività

IV- ORGANIZZAZIONE

Articolo 9

Organi

Gli organi del GSIFA sono:

1. l'Assemblea Generale dei membri
2. il Comitato
3. i Revisori dei conti

V- ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 10

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale del Gruppo è il potere supremo dell'Associazione. I membri sono convocati in Assemblea Generale ordinaria almeno una volta all'anno, al più tardi entro i sei mesi che seguono la chiusura dell'anno sociale.

Assemblea straordinaria

In caso di bisogno, un'Assemblea Generale Straordinaria è convocata su domanda del Comitato: può esserlo pure su richiesta di un quinto dei membri del Gruppo o dei Revisori dei conti.

Convocazione

La Convocazione e l'Ordine del giorno delle Assemblee Generali ordinarie sono inviati almeno 15 giorni prima ai soci, tramite avviso personale. La Convocazione e l'Ordine del giorno delle Assemblee Straordinarie sono inviate almeno 30 giorni prima ai soci, tramite avviso personale.

Validità dei voti

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti, salvo in caso di scioglimento.

Diritto di voto

Ogni membro attivo, che ha pagato la quota annuale, dispone del diritto di 1 voto.

Ogni membro attivo può rappresentare al massimo un altro membro. Per fare ciò, è necessario presentare una delega scritta.

In caso di parità di voto, quello del Presidente vale il doppio.

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea Generale

Rapporti

L'Assemblea Generale annuale ascolta i rapporti di attività e finanziari del Gruppo. Inoltre ascolta pure il rapporto dei Revisori dei conti.

Congedo e nomina degli organi responsabili

Congeda gli organi responsabili, elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Comitato. La creazione dei gruppi di lavoro e il loro orientamento sono sottoposti all'Assemblea.

Modifica degli statuti

Le proposte di modifica di statuto devono essere annunciate per iscritto al Presidente almeno dieci giorni prima dell'Assemblea. Tali proposte dovranno essere sottoposte ai membri per iscritto, almeno tre giorni prima dell'Assemblea Generale. L'Assemblea decide qualsiasi modifica inserita negli statuti.

Scioglimento

Lo scioglimento del Gruppo può essere deciso solamente dalla maggioranza dei due terzi dei membri presenti all'Assemblea convocata a questo scopo.

VI-COMITATO

Articolo 12

Il Gruppo è amministrato da un Comitato composto da almeno tre membri, tra i quali il Presidente e il Vice-presidente, eletti dall'Assemblea Generale per un anno e rieleggibili.

Articolo 13

Il Presidente convoca il Comitato ogni volta che lo ritiene necessario per il buon governo del Gruppo. Il Comitato prende le decisioni secondo la maggioranza dei soci presenti. In caso di parità di voti, il Presidente esprime il voto determinante. Egli ha pure il potere decisionale sulle azioni da intraprendere riguardo all'applicazione degli orientamenti dei gruppi di lavoro costituiti dall'Assemblea Generale.

Articolo 14

I membri del Comitato lavorano sulla base di volontariato. Un regolamento separato sulle indennità e spese è approvato dai membri dell'Assemblea Generale.

Articolo 15

Il Gruppo si impegna nei confronti di terzi con la firma individuale del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario Generale.

VII-AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Il Gruppo può impiegare delle persone stipendiate, se la sua attività lo richiede. Queste persone non possono far parte del Comitato né avere lo statuto di membro né essere parente di un membro del Comitato.

Articolo 17

Un Segretario Generale che si incarica eventualmente anche del compito di tesoriere e di contabile viene proposto da tre membri del Comitato secondo regole stabilite dal Comitato. Il Comitato dà il suo consenso all'incarico.

VIII-CONTABILITÀ

Articolo 18

I compiti del Gruppo si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e sono messi a disposizione dei soci in sede almeno 7 giorni prima dell'Assemblea Generale ordinaria.

IX-VERIFICA DEI CONTI

Articolo 19

L'Assemblea Generale sceglie due commissari incaricati della verifica dei conti. Essi possono non essere membri del Gruppo. I Controllori dei conti sono nominati per un anno e sono rieleggibili.

X-SCIoglimento

Articolo 20

In caso di scioglimento del Gruppo, terminata la liquidazione, l'eventuale attivo restante non sarà reso in alcun caso ai fondatori o ai membri del Gruppo.

Questo eventuale attivo sarà versato ad un'istituzione avente lo stesso scopo del Gruppo. Questa istituzione dovrà essere svizzera e esente da imposte.

XI-ENTRATA IN VIGORE

Articolo 21

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 26.09.2019.